



Revisione periodica

- Ferma restando la revisione generale ed annuale per le categorie previste, è disposta per il 2004 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
- •autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore;
- •autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo e autocaravan;
- •rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t;
- immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 2000 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Categoria	Obbligo revisione 2004	Anno immatricolazione
Motocicli e ciclomotori a 2 o 3 ruote	Si	Fino al 2000 - e quelli già revisionati 2002
Motocarrozze	Si	Fino al 2000 - e quelli già revisionati 2002
Motoveicoli da piazza o noleggio con conducente	Si	Qualunque (la revisione è annuale), eccetto 2004
Motocarri, motoveicoli trasporti specifici o altri	Si	Fino al 2000 - e quelli già revisionati 2002
Autovetture uso privato Autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose Autocaravan fino a 3,5 tonnellate Autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate Autoveicoli usi speciali o trasporti specifici con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate Quadricicli a motore	Si	Fino al 31/12/2000, e quelli già revisionati 2002
Autoambulanze Autobus Autoveicoli da piazza o noleggio con conducente Autoveicoli (autocarri, trattori stradali, usi speciali o trasporti specifici, mezzi d'opera, autocaravan) di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate	Si	Qualunque (la revisione è annuale), eccetto 2004
Rimorchi di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (comprese caravan e rimorchi t.a.t.s.)	In attesa D.M.	In attesa di Decreto Ministeriale per il 2004. In base a Decreto Ministeriale del 17/01/2003 non devono essere revisionati i rimorchi sottoposti a visita o prova successivamente all' 01/01/1999
Rimorchi di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate	Si	Qualunque (la revisione è annuale)
Carrelli appendice	Si	Insieme con il veicolo dal quale sono trainabili

Calendario delle revisioni

- Per i veicoli che per la prima volta effettuano la revisione: entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
..... Per i veicoli che rinnovano la revisione: entro il mese della revisione precedente.
- A condizione che la "prenotazione" sia eseguita nel termine sopra indicato i veicoli soggetti a "revisione annuale" possono circolare anche oltre quel termine e fino al giorno della revisione. Invece per gli altri veicoli (e quindi in particolare per le autovetture uso privato, le autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate), anche in presenza di prenotazione entro il termine, la circolazione è vietata oltre il termine stesso. Poiché, a differenza degli anni scorsi, la scadenza non è rigidamente vincolata al numero di targa, si raccomanda di provvedere tempestivamente alla "prenotazione" della revisione.
- Nel caso di veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate o con capacità fino a 16 persone compreso il conducente la revisione - e quindi la prenotazione della stessa - può essere eseguita anche presso officine convenzionate, la cui lista è disponibile presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
- Gli elementi da controllare con particolare attenzione, prima della revisione, sono quelli inerenti la sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo ecc. Non meno importante è il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore.
- L'omessa revisione implica la sanzione amministrativa da un minimo di € 137,55 ad un massimo di € 550,20, nonché il ritiro della carta di circolazione che implica il divieto di circolare eccetto che per recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada). Se la violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al "fermo amministrativo", che implica l'immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia del veicolo, determinato dagli agenti verbalizzanti (art. 175 del codice della strada).